



EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 695 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2022/13753

L'Assessore Mazzoleni Paolo

Propone di aggiungere nel testo a pagina 5 da riga 18

dopo le parole “• “Illustrazione del rapporto tra i contenuti della variante e quelli del Ppr ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”, il seguente capoverso:

“Con nota prot. n. 1428 dell’8 giugno 2022 è stato richiesto il parere, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del Decentramento, alla Circoscrizione 8, territorialmente competente sull’area su cui insiste l’Addensamento di tipologia A2 “Bengasi”. Il Consiglio della Circoscrizione 8, con deliberazione del 20 luglio 2022 (DELCI8 22/2022), che si allega (all. 2 - Prot. n. 00001961 del 25/07/2022), ha espresso parere favorevole alla variante parziale n. 326 al PRG ai sensi dell’art. 17 c. 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.”.

04/08/2022

L'ASSESSORE
Firmato digitalmente da Paolo Mazzoleni

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

DELCI8 22 / 2022

20/07/2022

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

PARERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente
MIANO Massimiliano, le Consiglieri ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia	GUGGINO Michele Antonio	PERA Dario
BORELLO Rosario	LOI CARTA Alberto	PRATIS Veronica
DELPERO Stefano	LUPI Alessandro	TABASSO Matteo
FERRARA Serafino	MANCUSO Gerardo	VARESIO Francesca
FOIETTA Enrico	PALUMBO Antonio	
FRANCONE Vittorio	PASQUALI Raffaella	
GRUPPI Francesca Valeria	PASSADORI Roberto	

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00001961 del 25/07/2022

In totale, con il Presidente, n. 19 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DI BELLA Elena - FIORELLI Serena - MARCHI Claretta - PETRACIN Noemi - TASSONE Riccardo - VERRI Paolo

Con la partecipazione del Segretario CERNECCA Claudia.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C.8 - VARIANTE PARZIALE N. 326 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 C. 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. RECEPIMENTO DELL'ADDENSAMENTO DI TIPOLOGIA A2 "BENGASI", COME APPROVATO CON D.C.C. N. 190 DEL 15.03.2021 "CRITERI COMUNALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE. AGGIORNAMENTO PERIMETRAZIONE ADDENSAMENTI COMMERCIALI. APPROVAZIONE. ADOZIONE. PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Massimiliano MIANO di concerto con il Coordinatore della II Commissione Alberto LOI CARTA riferisce:

E' pervenuta in data 09/06/2022 ns. prot. n. 1997 richiesta parere ai sensi dell'art. 44 – 1° comma del Regolamento Comunale sul Decentramento di cui al provvedimento in oggetto. Su richiesta della Circoscrizione 8 è stata concessa in data 27/05/2022 con nota ns.prot. n. 1913 proroga termini per poter consentire la più ampia discussione in seno alla II Commissione, alla presenza dell'Assessore delegato per materia.

Dagli atti risulta che, nel corso del procedimento di definizione dell'Accordo di Programma in variante al PRG ai sensi dell'articolo. 34 d.lgs. 267/2000 e s.m.i. finalizzato alla realizzazione del "Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino", ratificato con DCC n. 122 dell'11 dicembre 2017 mecc. n. 2017-05180/009, relativo alla Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) Ambito "12.32 Parco della Salute", la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e Terziario, faceva presente che la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" ammessa nel suddetto Ambito risultava in contrasto con i criteri regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della D.C.R. 563-13414/1999. Tale area risultava infatti compresa nell'addensamento A2 denominato "Bengasi" senza rispettare i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3 lettera b) della D.C.R. 563-13414/1999, in quanto priva di esercizi commerciali.

Sulla base di quanto sopra la Regione chiedeva quindi formalmente alla Città di Torino lo stralcio dell'area succitata, corrispondente alla Sezione di Censimento n. 2285, dall'Addensamento A2 "Bengasi".

Inoltre, nell'ambito del processo istruttorio relativo al Piano Esecutivo Convenzionato inerente la riqualificazione del Palazzo del Lavoro (di cui all'Accordo di Programma in Variante al PRG, ratificato con DCC n. 7 del 18 gennaio 2016 mecc. N. 2015 – 07381/009), è stato constatato che la Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) Ambito "16.35 Palazzo del Lavoro", poiché destinata ad Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI), comprendenti un mix di funzioni tra cui anche il commercio al dettaglio, non essendo inserita all'interno di un Addensamento

commerciale, non consentiva l'insediamento di attività commerciali con dimensioni superiori al vicinato.

Al fine di allineare la programmazione commerciale comunale con gli indirizzi regionali e alle previsioni del PRG, le suddette segnalazioni sono state accolte e recepite con deliberazione n. 190 del 15 marzo 2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento dei Criteri commerciali comunali vigenti.

L'approvazione della citata deliberazione n. 190/2021 è stata preceduta, nel rispetto delle procedure individuate all'art. 9, comma 2 dell'allegato C alle NUEA, dalle seguenti determinazioni dirigenziali dell'Area Commercio, "Servizio Attività Economiche e di Servizio":

- n. 163 del 06 giugno 2019 mecc. 2019-42486/016 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'addensamento commerciale AD16 Bengasi con l'inserimento nello stesso della sezione di censimento 3851, al fine di consentire l'annessione dell'edificio storico denominato "Palazzo del Lavoro";
- n. 325 del 10 settembre 2019 mecc. 2019-43911/016 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'addensamento commerciale AD16 Bengasi attraverso lo stralcio dallo stesso della sezione di censimento 2285 relativa all'Area "Avio-Oval".

La citata deliberazione n. 190/2021 è stata poi inviata, ai sensi della L.R. n. 28/1999 e s.m.i., alla Regione Piemonte, che con nota del 09 aprile 2021, inviata al SUAP della Città di Torino (prot. arr.108272021) e per conoscenza alla Città Metropolitana, ha rilevato la correttezza della modifica apportata al perimetro dell'addensamento commerciale A2 Bengasi, richiamando quanto da essa già precedentemente espresso in data 9 dicembre 2020, in sede di adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare – PTPP di revisione del PRG.

Con la stessa lettera si invitava inoltre il Comune a provvedere all'aggiornamento dei Criteri commerciali comunali in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.

Successivamente, in data 20 maggio 2021, l'Area Commercio della Città, congiuntamente all'Area Urbanistica e Qualità dello Spazio Costruito (con nota prot. 15315 inviata alla Regione e per conoscenza alla Città Metropolitana) ha provveduto a dare riscontro alla suddetta richiesta, proponendo alla Regione il possibile iter amministrativo da seguire per la modifica dei Criteri Commerciali comunali e il conseguente adeguamento del PRG.

La Regione, con nota del 28 maggio 2021 (prot. 16182), trasmessa al Comune e per conoscenza alla Città Metropolitana, ha dato successivo riscontro positivo alla proposta presentata.

La presente variante urbanistica, inserita nell'ambito dell'iter amministrativo concordato con la Regione Piemonte, consiste nel mero recepimento obbligatorio negli elaborati del Piano Regolatore della modifica all'Addensamento commerciale denominato "AD16 BENGASI", approvata con la citata Deliberazione Consiliare di aggiornamento dei Criteri Commerciali Comunali n. 190 del 15 marzo 2021. La Sezione di Censimento n. 2285 (ricadente all'interno dell'Ambito della ZUT 12.32 "Parco della Salute e sede della Regione Piemonte") viene stralciata dall'Addensamento A2, e al contempo la Sezione di Censimento n. 3851 (coincidente con l'area della ZUT Ambito "16.35 Palazzo del Lavoro"), viene inserita nel medesimo Addensamento A2, così come rappresentato nell'allegato Tecnico n. 17 al PRG "Ambiti di insediamento commerciali".

Considerato che la Variante non interviene sulle prescrizioni urbanistiche vigenti riportate nelle schede "Ambito 16.35 Palazzo del Lavoro" e "Ambito 16.32 Parco della Salute e Sede della Regione Piemonte", come approvate in esito all'Accordo di Programma in variante al PRG avente

ad oggetto la riqualificazione del “Palazzo del Lavoro e aree limitrofe” e all’Accordo di Programma in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione del “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino” sopra citati.

Considerato che le modifiche apportate dalla variante, pertanto, non incidono sulle prescrizioni contenute rispettivamente nella Determinazione Dirigenziale dell’Area Ambiente (D.D. n. 319 del 22 dicembre 2015, mecc. n. 2015 45382/126, per l’AdP “Palazzo del lavoro e aree limitrofe”) e nel Parere motivato ex art. 15, c. 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. espresso dalla Regione (DGR n. 46-5682 del 25 settembre 2017), rilasciati nell’ambito dei processi di Valutazione Ambientale Strategica che hanno accompagnato i suddetti Accordi di Programma.

Considerato che le analisi urbanistiche condotte hanno, inoltre, verificato la coerenza della Variante con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, ovvero con il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.2).

Visto che in aderenza ai disposti dell’articolo 14, comma 1, punto 3 lettera 0a) della LUR, la Variante in oggetto contiene uno specifico fascicolo illustrativo del rapporto tra i contenuti della stessa e quelli del PPR, redatto ai sensi del Regolamento - DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R.

La presente variante soddisfa, infine, le condizioni di cui all’art. 17, comma 5 della LUR come di seguito specificate, con riferimento alle singole lettere richiamate, in quanto:

- a. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- d. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- e. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’approvazione del PRG vigente, pari a 1.151.400 abitanti;
- f. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 2%;
- g. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. g) non incide sulla individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente
- h. ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Considerato che il provvedimento, non intervenendo su alcun parametro urbanistico o edilizio, non introduce alcuna modifica agli indicatori sopra richiamati, e pertanto costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 17, comma 5 della stessa Legge.

Visto che la presente variante, accompagnata dalla Relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione del processo di VAS e la verifica di compatibilità con il “Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino”, è stata pertanto sottoposta all’iter di verifica

succitato, che si è concluso con la sua esclusione dalla fase di valutazione (Determinazione Dirigente dell'Area Ambiente, Qualità della vita e Valutazioni ambientali n. 4481 del 7 ottobre 2021).

Visto che è stato verificato che la Variante non produce impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste, subordinatamente alle prescrizioni inerenti il rafforzamento della mobilità sostenibile, in coerenza con le prescrizioni dell'Allegato C del PRG, con le iniziative proposte dal Biciplan e con le previsioni dell'Accordo di Programma relativo al "Palazzo del Lavoro". Per l'attuazione degli interventi sono tuttavia stati prescritti interventi integrativi e il ricorso ai criteri e ai principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 9 novembre 2020, mecc. n. 202001683/112 e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021), come meglio precisato nella Determinazione Dirigenziale citata.

Relativamente alla verifica di compatibilità con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino", approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. mecc. 201006483/126 del 20 dicembre 2010, ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al DPR n. 142/2004, è stato condiviso il giudizio di compatibilità con la classificazione acustica stabilita dal PCA.

L'attuale parere è stato oggetto di discussione e confronto, nell'ambito della II e III Commissione Consiliare Circoscrizionale, convocata in data 5 luglio 2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole alla variante parziale n. 326 al PRG ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., considerato che da quanto espresso in narrativa la presente variante prevede:

- A. l'adeguamento del perimetro dell'Addensamento AD16 Bengasi, così come puntualmente rappresentato nell'allegato Tecnico n. 17 al PRG "Ambiti di insediamento commerciali", in scala 1:10.000, in recepimento della Deliberazione Consiliare n. 190 del 15 marzo 2021;
- B. la conseguente modifica dell'elaborato a titolo illustrativo Tav. M "Ambiti di insediamento commerciale" del PRG in scala 1:20.000. Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà alla modifica dei fogli 16b e 17a dell'allegato Tecnico n. 17 al PRG

“Ambiti di insediamento commerciali” e dell’elaborato a titolo illustrativo Tav. M “Ambiti di insediamento commerciale” in conformità alla variante sopra descritta.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Presenti 19

Votanti 17

Astenuti 2 (Amadeo, Tabasso)

Voti favorevoli 10

Voti contrari 7

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla variante parziale n. 326 al PRG ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., considerato che da quanto espresso in narrativa la presente variante prevede:

- A. l’adeguamento del perimetro dell’Addensamento AD16 Bengasi, così come puntualmente rappresentato nell’allegato Tecnico n. 17 al PRG “Ambiti di insediamento commerciali”, in scala 1:10.000, in recepimento della Deliberazione Consigliare n. 190 del 15 marzo 2021;
- B. la conseguente modifica dell’elaborato a titolo illustrativo Tav. M “Ambiti di insediamento commerciale” del PRG in scala 1:20.000. Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà alla modifica dei fogli 16b e 17a dell’allegato Tecnico n. 17 al PRG “Ambiti di insediamento commerciali” e dell’elaborato a titolo illustrativo Tav. M “Ambiti di insediamento commerciale” in conformità alla variante sopra descritta.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Massimiliano Miano

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Claudia Cernecca